

# Credito imposta “Industria 4.0” anno 2025

L'articolo 1, commi da 445 a 448, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto nuove e significative strette allo sfruttamento del credito d'imposta *Industria 4.0*, di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, L. 178/2020.

Le novità si sostanziano:

- nell'abrogazione del beneficio per gli investimenti nei beni immateriali;
- nell'introduzione di un *plafond* generale di spesa, nonché nell'invio al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MiMiT) di una specifica comunicazione.

In primo luogo, l'agevolazione non trova più applicazione per gli investimenti effettuati dal 2025 in beni immateriali nuovi *Industria 4.0* compresi nella Tabella B della Legge di Bilancio 2017.

Sono comunque esclusi dalla preclusione gli investimenti effettuati entro il 30.06.2025 e prenotati entro il 31.12.2024, per i quali, dunque, rimane in vigore il credito d'imposta nella misura del 15%.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi *Industria 4.0* di cui alla Tabella A della Legge di Bilancio 2017, l'agevolazione matura anche se l'effettuazione della spesa avviene nel corso del 2025, oppure entro il termine lungo del 30.06.2026, sempreché entro il 31.12.2025 intervenga la prenotazione (accettazione dell'ordine da parte del fornitore + pagamento di un acconto almeno pari al 20% dell'investimento), ma nel rispetto del nuovo limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Ciò significa che la spettanza del credito d'imposta non è più automatica come in passato, bensì è condizionata al non

superamento, avendo riguardo alla generalità degli investimenti, del *plafond*. Il beneficio da certo diventa incerto.

Pertanto, agli investimenti:

- effettuati nel 2025 oppure,
- prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026;

è riconosciuto il credito d'imposta nella misura:

- del 20% fino a 2,5 milioni di euro;
- del 10% per la parte eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- del 5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro;

ma nel limite delle risorse messe a disposizione pari a 2.200 milioni di euro.

Va da sé che la limitazione non riguarda gli investimenti prenotati entro il 31.12.2024.

Si ricorda che l'investimento si considera effettuato:

- in caso di acquisto tradizionale, alla data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà;
- in caso di acquisto in *leasing*, alla data di consegna oppure, laddove il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, al momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.

Per verificare il rispetto del limite di spesa di 2.200 milioni di euro, il Legislatore impone alle imprese l'invio al MiMiT di una nuova e specifica comunicazione avente ad oggetto

le spese sostenute e il credito d'imposta maturato. Invero, tale comunicazione si esplica utilizzando il modello di comunicazione approvato con il D.M. 24.04.2024, appositamente modificato per adeguare il *form* all'ultima novità in termini di *plafond*.

È compito del MiMiT trasmettere all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con indicazione dell'ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il modello F24, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Una volta raggiunto il limite di spesa di 2.200 milioni di euro, il MiMiT lo comunica con pubblicazione sul proprio sito interne

, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Resta fermo che il credito d'imposta va utilizzato:

- in 3 rate annuali di pari importo;
- a decorrere dall'anno di interconnessione del bene agevolato.

(MF/ms)